



COMUNE DI CALVENE

PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE E
L'UTILIZZO DI STRADE PER TEST AUTOMOBILISTICI**

| Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/11/2025

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità di concessione dell'utilizzo di uno o più tratti di strada/e comunali, per lo svolgimento di allenamenti, prove tecniche su strada di autoveicoli utilizzati per rally o per manifestazioni di “auto storiche”. L'utilizzo del tratto di strada è concesso per iniziative a contenuto sportivo in particolare per testare le vetture su strada.

Art. 2 – Soggetti utilizzatori

L'utilizzo delle strade comunali può essere concesso in esclusiva a:

1. Società o associazioni sportive e/o dilettantistiche;
2. Privati;
3. Enti terzi sovracomunali;

Art. 3 – Modalità della richiesta

Gli interessati devono presentare richiesta in formato digitale via PEC almeno dieci (10) giorni lavorativi prima della data in cui si richiede l'utilizzo della stessa/e, mediante il modulo allegato al presente Regolamento (allegato A).

La richiesta dovrà essere sottoscritta e trasmessa, unitamente a copia di documento di identità in corso di validità, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Calvene ovvero consegnata *brevi manu* all'Ufficio protocollo. La domanda può essere altresì firmata digitalmente; in tal caso la domanda non va corredata da copia di documento di identità.

Nella domanda dovranno essere indicati:

- Nominativo ed recapito del responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale comprensivo della nota di impegno di assunzione di ogni responsabilità derivante dall'utilizzo della strada e di rifusione degli eventuali danni arrecati;
- Dati relativi al gestore: sede legale e/o residenza – partita IVA o Codice Fiscale – recapiti telefonici, email, etc;
- Parere di nulla osta al transito agli organi di polizia e/o enti interessati preposti;
- Numero di auto previste con cui si intende utilizzare il tratto stradale;
- Impegno ad assicurare personale che sarà impiegato con mansioni di controllo e sicurezza
- Impegno a fornire gli appositi apparati affinché tutti gli addetti alla sicurezza siano in costante contatto tra di loro per tutta la durata del test;
- Impegno a far chiudere e controllare tutti gli accessi laterali, affinché nessuno si immetta sul tratto di strada oggetto del test senza l'autorizzazione degli addetti alla sicurezza;
- Impegno a comunicare alla popolazione mediante l'affissione dell'Ordinanza e di appositi cartelli di avviso, il periodo di chiusura della strada almeno 48 ore prima dello svolgimento dei test.;
- Impegno a lasciare libero accesso in qualsiasi momento ai mezzi di soccorso e/o sicurezza;
- Impegno a garantire l'eventuale sospensione dell'evento entro i 30 minuti ogni qualvolta ciò si renda necessario dando il via libera ai veicoli in transito.

Nella domanda dovranno essere richiesti:

- L'emissione di apposita Ordinanza Comunale di modifica della viabilità indicando l'orario per cui si chiede la chiusura e/o le eventuali modifiche al transito veicolare ed il/i giorno/i interessati, richiesta che dovrà pervenire al protocollo via PEC almeno dieci (10) giorni lavorativi precedenti l'utilizzo del tratto di strada interessato;
- Il “Collaudo” del percorso in contraddittorio con l'organizzatore e/o enti preposti se necessario;
- L'utilizzo di servizi e/o di spazi pubblici (edifici comunali, parcheggi, transenne, allacci elettrici per i servizi inerenti, pulizia, ecc) se necessario.

L'uso sarà autorizzato a discrezione insindacabile dell'Ente motivandone l'esclusione, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente Regolamento, previo pagamento della tariffa dovuta.

Art. 4 – Condizioni, prescrizioni e oneri per l'utilizzo

L'utilizzo dei tratti di strada/e comunali potrà essere concesso, per massimo n. 3 giornate consecutive, a decorrere dal 1° ottobre fino al 30 aprile, tutti i giorni della settimana, ad esclusione dei sabati e delle domeniche e, in generale, dei giorni festivi. In ogni caso, il responsabile dovrà garantire l'eventuale sospensione dell'evento entro i 30 minuti ogni qualvolta ciò si renda necessario dando il via libera ai veicoli in transito.

I mezzi pubblici legati alla sicurezza e salute pubblica avranno sempre la priorità e ne dovrà essere sempre garantito l'accesso e la percorrenza (ad esempio per ambulanze, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia locale, etc.), con eventuale interruzione immediata dell'evento.

Art. 5 – Rilascio titolo autorizzativo

Il Comune di Calvene rilascerà il provvedimento autorizzativo a seguito di istruttoria, previa definizione delle relative tariffe da parte della Giunta comunale.

La presenza di ordinanze aventi ad oggetto la chiusura dei tratti di strada richiesti per qualsivoglia causa (es. nevicate, lavori, ecc..) preclude l'accoglimento dell'istanza e il rilascio del titolo.

L'acquisizione della ricevuta di avvenuto pagamento costituisce condizione per il rilascio del provvedimento di cui al comma 1.

Art. 6 – Obblighi e impegni

Gli organizzatori e gli utilizzatori della strada sono tenuti ai seguenti obblighi di base:

- a) Assumere le responsabilità derivanti dall'utilizzo del tratto stradale concesso, sollevando l'Amministrazione da eventuali danni che potrebbero essere arrecati alle opere d'arte stradali (cunette, asfalto, ringhiere e/o guard-rail) con relativo ripristino di essi;
- b) Stipula delle dovute assicurazioni per eventuali danni arrecati a persone, cose, animali;
- c) Garantire il rispetto della normativa di sicurezza;
- d) Provvedere al riordino ovvero al ritiro della segnaletica utilizzata al termine dell'utilizzo;
- e) Provvedere al riordino e alla pulizia delle aree interessate da eventuali depositi di rifiuti in genere;

L'importo dell'assicurazione / fideiussione bancaria a garanzia dell'evento e del ripristino dello stato dei luoghi potrà essere imposto dall'Amministrazione comunale in funzione dei percorsi, dei partecipanti, delle modalità di utilizzo, della tempistica e di quant'altro incida particolarmente.

Art. 7 – Annullamento dell'evento

In caso di annullamento del test, il richiedente responsabile dovrà tempestivamente comunicarlo al Comune a mezzo PEC.

La somma versata anticipatamente per un test poi non effettuato potrà essere usufruita per un test successivo purché tenuto nel corso dello stesso anno del versamento.

Art. 8 – Entrata in vigore

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rinvia al Codice della Strada e al relativo Regolamento di Attuazione.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito Istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 10 preleggi al Codice Civile.